



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
(A.S. 2448)***

Commissioni congiunte

5^a Commissione (Programmazione economica e Bilancio)

SENATO DELLA REPUBBLICA

e

V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 19 novembre 2021

Crescita, inflazione, finanza pubblica

L'Ufficio Studi Confcommercio, nell'ultimo aggiornamento delle previsioni relative al quadro macroeconomico, ha rivisto al rialzo la crescita per l'anno in corso dal 5,9% al 6,2%. Poiché nel terzo trimestre dell'anno, come certificato dall'Istat in via seppur provvisoria, la crescita congiunturale è stata pari al 2,6% e risulta così del 6,1% la variazione acquisita della crescita per il 2021, se ne ricava che è atteso per il periodo ottobre-dicembre un sensibile rallentamento congiunturale, nell'ordine dello 0,3-0,4%, che comunque rappresenterebbe una forte crescita rispetto all'ultimo trimestre del 2020 (+6,0%).

È evidente che questi numeri riflettono l'onda lunga delle oscillazioni eccezionali registrate lo scorso anno nell'attività economica. Le valutazioni del Governo - come le nostre - non considerano nuove recrudescenze nella curva dei contagi, né ulteriori difficoltà nella gestione sanitaria.

In generale le prospettive economiche saranno influenzate dall'uso dei fondi del PNRR, dall'intonazione della politica monetaria e fiscale e, appunto, dall'evoluzione della pandemia, assumendosi un uso efficace ed efficiente - nonché completo - dei fondi europei, una politica fiscale espansiva, una politica monetaria accomodante e nessun imprevisto nell'evoluzione dei contagi e nella conseguente gestione sanitaria.

Sulla previsione per la parte finale del 2021 pesano le incognite, secondo le nostre valutazioni, della maggiore inflazione prevista. La variazione dei prezzi ad ottobre scorso è stata pari al +2,9%. Ci attendiamo che superi il 3% nei mesi di novembre e dicembre, con qualche riflesso negativo in termini di minore dinamica dei consumi.

L'accelerazione e la resilienza della nostra economia sono state notevoli, e in tutte le sue componenti, con una poderosa staffetta in cui l'industria ha fatto la prima frazione e i servizi stanno completando la gara per tornare ai livelli pre-crisi. L'economia italiana, dunque, corre per tornare al punto di partenza, al 2019, quando, peraltro, il nostro prodotto pro capite era di circa 1.700 euro al di sotto dei massimi raggiunti nel 2007.

Rispetto alle previsioni della NADEF per il 2022, siamo un po' meno ottimisti. L'anno prossimo il PIL crescerebbe di circa il 4% e i consumi attorno al 3,5%, a motivo di prolungate tensioni inflazionistiche.

Nelle valutazioni del Governo, gli obiettivi programmatici di crescita di PIL e consumi, vengono raggiunti attraverso l'azione aggiuntiva delle misure discrezionali e, quindi, in virtù di un'impostazione espansiva della politica fiscale.

Lo si evince numericamente dal peggioramento dei parametri di finanza pubblica nello scenario programmatico rispetto a quello tendenziale. L'economia italiana beneficerebbe di risorse aggiuntive di provenienza pubblica per poco più di 1,2 punti percentuali di PIL, pari a circa 23 miliardi di euro.

La movimentazione complessiva di risorse ammonta a oltre 30 miliardi di euro, composti dai suddetti 23 miliardi di euro in disavanzo e da circa 7 miliardi di coperture attraverso maggiori entrate e riduzioni di spese.

L'indebitamento netto tendenziale previsto per il 2022 in circa 83 miliardi di euro, il 4,4% del PIL, peggiora dunque dei citati 23,5 miliardi, superando in termini programmatici i 106 miliardi di euro, corrispondenti al 5,6% del PIL.

Intonazione espansiva della politica di bilancio e questioni aperte

Tra le voci più significative della manovra si segnalano l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, l'incremento del Fondo sanitario nazionale, le misure di sostegno alle imprese, l'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, l'integrazione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza insieme ad interventi per migliorarne efficienza ed efficacia. L'occupabilità e gli ammortizzatori sociali sono di grande importanza, ma va sottolineato che sono gli investimenti nel capitale umano, per via di istruzione e ricerca, ad essere fonte essenziale di crescita e benessere nel medio-lungo termine.

Il disegno di legge di bilancio per il 2022 conferma, dunque, un'accorta intonazione espansiva della politica di bilancio. Bene, in generale, il sostegno agli investimenti pubblici ed a quelli di privati ed imprese, così come l'allocazione delle risorse destinate al fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale.

Ma occorre più attenzione alla persistenza degli impatti profondi della pandemia sul tessuto delle imprese e, in particolare, su quello delle imprese del terziario di mercato. Sono impatti che richiedono la prosecuzione di misure in materia di moratorie fiscali e creditizie e di crediti d'imposta dedicati.

Disposizioni fiscali

Si fa riferimento, in particolare, alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale o di affitto d'azienda, ma anche all'esigenza dell'introduzione di una procedura speciale per la rateizzazione di lungo termine del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021. Nel medesimo contesto di affievolimento del peso della componente fiscale è anche necessaria una ulteriore proroga del termine di esonero dal pagamento del canone unico (di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019), già differito al 31 dicembre 2021 dall'art. 30 del decreto "Sostegni", in favore delle imprese che svolgono attività di pubblico esercizio e di commercio su aree pubbliche.

Si auspica, inoltre, il recepimento nel nostro ordinamento – sulla scorta della Raccomandazione (UE) 2021/801 del 18 maggio 2021 – del meccanismo di compensazione delle perdite di un esercizio con i redditi conseguiti in uno o più degli esercizi precedenti (cosiddetto "*loss-carry back*"). Con riferimento al credito di imposta, introdotto in sede di conversione del "decreto Rilancio", volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino in favore delle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, si ravvisa poi la necessità – alla luce della stessa *ratio* ispiratrice della disposizione agevolativa – che la misura sia resa accessibile anche da parte degli operatori del commercio e della distribuzione dei medesimi settori.

Quanto alla riforma universalistica degli ammortizzatori sociali, va urgentemente ed anzitutto risolta la questione della loro strutturale sostenibilità contributiva da parte delle imprese del terziario di mercato. E ciò anche attraverso riduzioni compensative di altre componenti del cuneo contributivo ed il ricorso allo stesso fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale.

Disposizioni in materia di credito ed incentivi

Positiva la proroga, anche se in una logica di *phase out*, dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e degli interventi di garanzia di SACE. Permane, tuttavia, la necessità di strumenti di medio/lungo periodo, che vadano ben oltre il perimetro temporale legato al Temporary Framework, a sostegno di una rimodulazione dei tempi di rimborso dei prestiti in essere. Ciò anche in considerazione del previsto termine al 31 dicembre 2021 della moratoria dei debiti bancari.

Il decreto legge n. 23 del 2020 all'articolo 13 ha previsto una misura di garanzia emergenziale, ora prorogata fino al 30 giugno 2022, finalizzata proprio alla ristrutturazione dei debiti bancari in essere. Tuttavia, tale intervento è vincolato all'erogazione, da parte del soggetto finanziatore, di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Seppur estremamente utile nella fase iniziale della crisi emergenziale, tale percentuale di credito aggiuntivo a cui è vincolato l'intervento, rischia ora di rappresentare un ostacolo per l'efficacia della misura. In ogni caso, si è in presenza di un intervento la cui vigenza è limitata al primo semestre 2022.

In mancanza di interventi di garanzia specificamente finalizzati a consentire la rimodulazione temporale degli impegni finanziari in essere, andrebbe valutata l'ipotesi di un'ulteriore proroga, temporalmente ben mirata, della moratoria dei debiti bancari in essere.

Da monitorare, con particolare riferimento al periodo di uscita dall'emergenza e all'esigenza di mantenere inalterata l'efficacia complessiva degli interventi del Fondo di garanzia PMI, anche la previsione circa la limitazione degli impegni finanziari massimi assumibili annualmente sulla base di un piano di attività previsionale, deliberato dal Comitato di gestione del Fondo.

La conclusione del programma *Cashback* è sancita nel disegno di legge di bilancio. Se ne trae spunto per sottolineare che, in materia di diffusione di strumenti elettronici di pagamento, occorre anzitutto che, in un contesto di costante crescita della loro diffusione, si proceda speditamente in direzione di un generalizzato alleggerimento - e auspicabilmente di azzeramento per le operazioni di importo ridotto - dei costi legati all'accettazione degli strumenti elettronici di pagamento, anche potenziando le misure attualmente in essere ed allargando la platea dei soggetti interessati.

E ciò tanto più in considerazione del previsto abbassamento, a partire dal prossimo anno, del tetto per le transazioni in contante da 2.000 a 1.000 euro. Al riguardo, si sottolinea però l'esigenza della preliminare definizione di un limite di livello europeo all'utilizzo del contante.

Il disegno di legge di bilancio per il 2022 pone attenzione al tema dell'innovazione anzitutto attraverso la proroga del Piano Transizione 4.0, necessaria per coprire l'arco temporale di attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza.

Considerata l'importante dotazione finanziaria del Piano Transizione 4.0 (18,4 miliardi di euro), andrebbe rafforzata l'incentivazione degli investimenti in spese per beni immateriali, aumentando la percentuale del relativo credito d'imposta dall'attuale 20% al 30%.

Contestualmente, si evidenzia anche l'esigenza di rafforzare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, diversi da quelli indicati negli

allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mantenendo la percentuale agevolativa del 10% – già prevista fino al 2021 – fino al 31 dicembre 2025.

Per sostenere gli investimenti digitali, vi è la necessità di poter disporre di misure più fruibili da parte delle micro e piccole imprese e dei professionisti. Al riguardo, andrebbero rifinanziati i “voucher digitalizzazione PMI” previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 ha attribuito rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo degli Ecosistemi Digitali per l’Innovazione (EDI) e dei Digital Innovation Hub (DIH), quali strutture organizzative dedicate ad offrire servizi di orientamento, formazione specialistica alle imprese e sviluppo di nuova imprenditorialità.

A tal fine sarebbe auspicabile l’istituzione di un Fondo nazionale alimentato dal Piano di Ripresa e Resilienza a sostegno dell’attività svolta dai Digital Innovation Hub.

Si accolgono con favore il rifinanziamento della legge “Nuova Sabatini” per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa, nonché gli stanziamenti addizionali che rafforzano la Strategia nazionale per le aree interne.

Apprezzabile anche il Fondo per lo sviluppo della montagna – con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 – che costituisce uno strumento di particolare rilievo per avviare un percorso di valorizzazione dei contesti socio-economici ivi situati.

Si auspica che le misure di sostegno da attuare tramite il suddetto Fondo tengano in adeguato conto le recenti criticità determinate dall’emergenza sanitaria, operando in una logica di filiera comprendente tutte le attività imprenditoriali del terziario di mercato presenti sul territorio, nonché le figure professionali tipiche del comparto montano.

La riforma degli ammortizzatori sociali ed altre misure in materia di lavoro

Il disegno di legge di bilancio per il 2022 reca - articoli da 52 a 87 - norme in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, riforma il cui impianto si fonda su un principio di universalismo differenziato.

Ciò significa realizzare un modello – ancorato al principio assicurativo – che consegua adeguata protezione per tutti i lavoratori con il concorso di tutti i datori di lavoro, tenendo comunque nel giusto conto le differenti caratteristiche settoriali e le differenti dimensioni aziendali.

Un tale impianto di riforma richiederebbe un adeguato periodo transitorio (triennale, mentre al momento è previsto solo per il 2022) per mitigare l’impatto dei costi che le imprese dovranno sostenere a regime e per permettere un aumento graduale della contribuzione, limitando così gli effetti potenzialmente distorsivi che un repentino incremento del costo del lavoro potrebbe avere sull’attuale ripresa economica.

Oltre all’istituzione dell’Osservatorio di cui all’art. 87, occorre poi introdurre un chiaro principio programmatico di verifica periodica della congruità tra andamenti della contribuzione e andamenti delle prestazioni (meccanismo *bonus malus*). E ciò non solo in riferimento alla contribuzione addizionale, ma anche in relazione alla contribuzione ordinaria con una prima tappa di monitoraggio già a partire dalla fine del 2022.

E' altresì necessario procedere ad una corretta definizione delle causali, costruendo così un sistema aderente alle esigenze delle imprese dei diversi settori coinvolti, partendo dall'individuazione di fattispecie coerenti con l'oggettiva differenziazione delle dinamiche settoriali. In tale ottica, la decretazione prevista assume particolare rilievo e dovrà essere realizzata attraverso un attento confronto con le parti sociali.

Va evidenziato che, per il terziario di mercato, le nuove aliquote contributive delineano scenari di fabbisogni maggiori di quelli storicamente sperimentati.

Si pensi che nel quadriennio 2016-2020, pur con aliquote più basse (0,45%-0,65%), il FIS ha presentato un attivo di € 2 MLD, ridotti a poco più di 330 milioni per effetto degli interventi in corso di pandemia.

L'applicazione delle aliquote previste a regime – in ipotesi di retribuzione media annua di circa € 23.000 (IV livello del CCNL del Terziario) e in relazione ad una platea di circa 7 milioni di lavoratori dipendenti – determinerebbe un incremento complessivo strutturale dei costi a carico delle imprese del terziario di mercato di oltre 900 milioni di euro.

È dunque necessario compensare l'incremento del costo del lavoro derivante dall'introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali con una riduzione strutturale di altre componenti del cuneo contributivo in misura non inferiore allo 0,70%. Per alcune fasce dimensionali delle imprese, ciò potrebbe anche consentire un avvio di riduzione strutturale netta del cuneo contributivo.

L'eliminazione dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare (contributo CUAF, pari allo 0,68%) andrebbe dunque nella giusta direzione. Per i soggetti già esclusi dal contributo CUAF (del tutto o parzialmente) occorrerebbero ulteriori strumenti compensativi.

Si ritengono idonei, al riguardo, interventi sui contributi dovuti da tutti i datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riduzioni dell'attuale misura del contributo di malattia.

Quanto al contributo per malattia, si segnala che il terziario contribuisce a tali prestazioni con un'aliquota elevata (2,44%) applicata, peraltro, a tutto il personale dipendente.

Bene la decontribuzione per assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in crisi (art. 30) e le misure volte ad incentivare il rientro dalla maternità (art. 35).

Sul tema degli ammortizzatori sociali, si fa rinvio al documento unitario ed alle relative proposte emendative condivisi da Confcommercio, Confesercenti, Alleanza delle Cooperative italiane e Federdistribuzione, che si allegano alla presente memoria.

Disposizioni in materia di welfare

Va preliminarmente sottolineato che il nostro Paese presenta non soltanto un'incidenza della spesa pensionistica sul PIL tra le più alte tra i membri dell'OCSE, ma anche una dinamica dell'indice di dipendenza degli anziani che è tra le più sfavorevoli in Europa e che, già oggi, evidenzia un rapporto di 36,4 pensionati – 44,4 tra appena 10 anni – per ogni 100 persone in età da lavoro.

Auspichiamo pertanto che, concluso anche il periodo di vigenza della nuova "Quota 102", si possa tornare ad un sistema più coerente con gli andamenti demografici e finanziari, pur mantenendo elementi di flessibilità in particolari situazioni specifiche.

Da questo punto di vista valutiamo dunque positivamente la proroga sia dell'opzione donna (art. 26) – che prevede il calcolo interamente contributivo della prestazione – che dell'APE Sociale (art. 25). Quest'ultima è stata peraltro opportunamente rafforzata, includendo lavorazioni prima escluse e che meritano invece particolare attenzione per la loro gravosità. Di particolare interesse è anche l'istituzione del Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori impiegati in PMI in crisi (art. 24).

Per quel che concerne la confluenza nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) della gestione sostitutiva INPGI (art. 29), per Confcommercio è importante che la misura abbia salvaguardato la posizione previdenziale di tutte quelle professionalità che, pur lavorando nel campo dell'informazione e della comunicazione, non avevano l'obbligo di iscrizione presso l'INPGI, ma presso le diverse gestioni INPS. Pur tuttavia, auspichiamo che l'ingresso nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti di una platea fino ad ora interessata da diverse regole, non venga considerato ai fini dell'indice di sostenibilità della gestione, tenendo quindi conto di un'operazione che ha caratteri di straordinarietà.

Sul versante assistenziale rileviamo positivamente il rafforzamento degli strumenti di sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste (art. 78).

Per quel che riguarda il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, sono importanti il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale (art. 88) e lo stanziamento di risorse per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (art. 98).

Si segnala infine la necessità di rivedere il previsto innalzamento dell'aliquota di finanziamento dello strumento degli indennizzi per la cessazione delle attività commerciali che, in assenza di correttivi, dal 1° gennaio 2022 passerebbe dall'attuale 0,09% allo 0,48% per effetto di quanto previsto dall'ultima legge di bilancio, gravando oltremodo su una categoria già particolarmente colpita dalla crisi e dalle restrizioni disposte per far fronte all'emergenza pandemica.

Disposizioni in materia di formazione e fondi interprofessionali

La Legge di Bilancio, all'articolo 82, prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, riconoscendo la valenza strategica di questa tipologia contrattuale ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale.

Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall'offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Negli anni le risorse che sostengono la formazione per gli altri due tipi di apprendistato, di I e III livello, che compongono il sistema duale, sono progressivamente aumentate. Non altrettanto è avvenuto per le risorse stanziare a livello nazionale per la formazione relativa a questa tipologia di contratto, nonostante l'interesse ed i benefici per imprese e lavoratori: l'incremento della dotazione attualmente prevista dall'art 1 comma 110 lett. c) della Legge 205/2017 permetterebbe infatti alle Regioni di finanziare in misura adeguata la formazione esterna.

Bene la previsione (art. 80) di rimborso del c.d. prelievo forzoso ai fondi interprofessionali per la formazione continua che finanzino piani formativi per lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale. Sottolineiamo, tuttavia, che la disposizione non chiarisce il criterio di ripartizione del rimborso tra i diversi fondi. Auspichiamo che sia il medesimo con il quale vengono attualmente effettuati i prelievi. Riteniamo inoltre fondamentale che, con riferimento alle tempistiche per la restituzione delle risorse, si tenga conto delle disposizioni dell'ANPAL che non consentono ai fondi di impegnare per gli avvisi pubblici somme che non siano già nella loro disponibilità. Se così non fosse i fondi si troverebbero costretti a sottrarre risorse alla loro consueta programmazione, con evidenti ripercussioni negative sulla possibilità per le aziende iscritte di effettuare formazione per i propri dipendenti.

Disposizioni in materia di ambiente ed energia

Sul fronte ambientale, apprezzabile (articolo 3) il differimento della *plastic tax* al 1° gennaio 2023, anche se rimane aperto il tema dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta di alcuni prodotti e imballaggi, come quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti, per i quali, ancora oggi, solo la plastica offre garanzie assolutamente comprovate di conservazione ed evita il rischio di contaminazione o per i quali non esistono alternative in materiale biodegradabile e compostabile (si pensi ai mescolatori di bevande calde).

Nella giusta direzione si muove poi (articolo 9) il rinnovo degli incentivi in materia di efficienza energetica degli edifici (Ecobonus e Superbonus 110%), di riqualificazione (Bonus casa), nonché delle detrazioni per interventi di sistemazione a verde di aree (Bonus verde) e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico (Bonus mobili).

Quest'ultima misura viene tuttavia fortemente ridimensionata essendosi ridotta la soglia delle spese ammissibili da 16.000 € a 5.000 €. Parimenti ridimensionato il bonus facciate in quanto la percentuale di detrazione viene portata dal 90% al 60%. Sono scelte che vanno riviste.

Bene invece la proroga della possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta o, alternativamente, per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale.

Si registra poi con soddisfazione l'introduzione di numerose misure di sostegno in favore della transizione ecologica, tra cui il fondo per il clima (articolo 154), quello per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 155) e quello (articolo 156) finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione del riutilizzo dei rifiuti.

Apprezzabile, infine, l'intervento (articolo 158) operato per rispondere alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale. Al riguardo, lo stanziamento di 2 miliardi di euro previsto per il primo trimestre 2022 a riduzione compensativa degli oneri generali di sistema si muove nella giusta direzione anche se la misura non è certo ancora sufficiente a risolvere in maniera duratura e strutturale i nodi irrisolti del sistema energetico.

Come è noto, si tratta, tra l'altro, di una risposta che chiama in causa la necessità di un forte impulso all'impegno per l'efficienza energetica e di un'accorta incentivazione di scelte

conseguenti da parte delle imprese attraverso l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate e coerenti con il perseguimento di una sostenibilità che sia, al contempo, ambientale, economica e sociale. Si pensi, a titolo di esempio, all'adozione da parte delle imprese di sistemi di refrigerazione di nuova generazione con abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni nocive.

Disposizioni in materia di innovazione ed internazionalizzazione

Bene le misure a sostegno della ricerca (art. 104), ferma restando l'esigenza di un focus sul sistema dell'economia dei servizi, ad esempio tramite il "Fondo italiano per le scienze applicate". Ed è importante l'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 124) volto ad accompagnare la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni e ad aumentare le possibilità di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico nella direzione di una progressiva semplificazione amministrativa e dell'ampliamento dei servizi per le imprese.

Positivi anche l'incremento dei fondi per l'internazionalizzazione (art. 12) e la pianificazione finanziaria fino al 2029 del fondo destinato a garantire l'operatività strutturale di ICE-Agenzia, così come la razionalizzazione delle misure relative al sostegno del "Made in Italy" presenti in diverse disposizioni normative.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Il disegno di legge di bilancio prevede interventi significativi a sostegno della funzionalità e della sostenibilità del sistema delle infrastrutture e dei trasporti. Si condivide l'istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (art. 131) con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro per accompagnare il comparto lungo un difficile percorso. Percorso che richiede il perseguimento congiunto di tutte le dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

Secondo la formulazione dell'art. 131 del disegno di legge, il fondo, a partire dal 2023, potrà essere utilizzato, tra l'altro, per il rinnovo del parco degli autobus del TPL, per lo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, per l'adozione di carburanti alternativi nel trasporto marittimo ed aereo e per il rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Il rilancio dell'intermodalità – unica soluzione già pienamente disponibile e sostanzialmente priva di controindicazioni per accrescere la sostenibilità del comparto – non può prescindere dal rafforzamento del trasporto combinato marittimo operato attraverso le cosiddette "Autostrade del Mare". A questo proposito, per tutto l'orizzonte temporale della transizione scandito dagli obiettivi europei, andrebbero rifinanziati e resi strutturali gli incentivi al trasporto intermodale - "*marebonus*" e "*ferrobonus*" - con procedure che possano stimolare direttamente e in maniera più efficace la scelta della modalità marittima e ferroviaria da parte dei veicoli stradali. D'altra parte, il sostegno economico alla transizione dovrebbe partire sin dal 2022 e le politiche di rinnovo sostenibile del parco, con orizzonte pluriennale, dovrebbero riguardare anche tutta la filiera *automotive* e settori spesso trascurati come quelli dei bus turistici e degli autoservizi pubblici non di linea.

Positivi, inoltre, il sostegno dello sviluppo delle reti di metropolitane e di sistemi di trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino (art.132), che

andrebbero, però, affiancati da interventi più diffusi per sostenere lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, attraverso il sostegno alla realizzazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Apprezzabile la previsione (art. 168) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di ottenere contributi per progetti di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, replicando quanto già sperimentato dai Comuni di maggiori dimensioni.

Disposizioni in materia di professioni

Dopo la crisi da emergenza sanitaria di cui stiamo ancora subendo le conseguenze, il ddl di bilancio avrebbe forse dovuto guardare con maggiore attenzione al lavoro autonomo professionale ed, in particolar, alle nuove professioni intellettuali (come definite dalla Legge 4/2013) che costituiscono sempre più una risposta all'occupazione e per cui sono fondamentali condizioni di contesto che favoriscano la scelta di autonomia. Pochi gli aspetti positivi tra cui l'estensione dell'accesso a Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Gol) da parte dei lavoratori autonomi. Preme, tuttavia, sottolineare che un sistema di politiche attive per il lavoro autonomo professionale dovrebbe, da un lato, facilitare le transizioni occupazionali, ma, dall'altro, mantenere alta l'attenzione sul valore della professionalità e sulle competenze anche durante l'attività professionale.

Con riferimento all'attuazione dello sportello del lavoro autonomo, è fondamentale comprendere con quali risorse e modalità, nell'ambito del rafforzamento e della riorganizzazione del sistema dei Centri per l'Impiego, saranno realizzati tali servizi di assistenza.

Nel ddl di Bilancio non viene menzionata, con riferimento alla riforma degli ammortizzatori sociali, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) che andrà comunque monitorata al fine di puntare a ridurre la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista. Sarà, inoltre, necessario coinvolgere le associazioni di rappresentanza delle professioni nella definizione dei percorsi di formazione e aggiornamento per la parte della misura relativa alla riqualificazione professionale ancora non attuata. Anche per questo motivo, occorre garantire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza dei professionisti all'interno dell'Osservatorio istituito per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali tra cui deve essere ricompresa anche l'ISCRO. In tema di welfare, è positivo il riconoscimento dell'indennità di maternità a professioniste e lavoratrici autonome con redditi sotto gli 8.145 euro per ulteriori tre mesi da aggiungersi ai cinque previsti attualmente. Occorre parimenti riconoscere ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS il diritto alla contribuzione figurativa, in coincidenza di malattie di particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa. Sarebbe comunque auspicabile prevedere per i lavoratori

autonomi una deducibilità dei contributi versati alle forme di sanità integrativa e ricorrere, laddove possibile, agli strumenti bilaterali già esistenti per assicurare ad essi coperture previdenziali e sanitarie integrative a quelle offerte dal sistema pubblico.

Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo, le esigenze dei professionisti vanno tenute in adeguata considerazione al pari di quelle delle imprese. A tal proposito, rileviamo che la proroga degli incentivi transizione 4.0 non interessa il credito d'imposta per i beni strumentali ordinari (non 4.0) già agevolati quest'anno al 10% e per il 2022 al 6%. Riteniamo necessario che sia prorogato l'accesso anche a detto credito d'imposta e che ne sia rafforzata l'intensità agevolativa per i beni materiali e per quelli immateriali con requisiti tecnologici necessari a innalzare il livello digitale dei servizi offerti dalle libere professioni. Si ritiene ugualmente fondamentale prorogare e includere i professionisti nella platea dei beneficiari del credito d'imposta per la formazione 4.0 che ad oggi rimane prorogato fino al 31 dicembre 2022 ed accessibile alle sole imprese.

Relativamente alla proroga in via straordinaria delle misure del fondo Gasparri, resta fondamentale evitare situazioni di disparità nell'accesso al fondo tra professionisti ordinistici o associativi ai sensi della legge 4/2013 e professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Sul fronte degli interventi in materia fiscale, occorrerà che, entro e oltre il perimetro del disegno di legge di bilancio 2022, con il superamento dell'Irap, venga risolta l'annosa questione per i lavoratori autonomi della definizione di "autonoma organizzazione". Occorrono, inoltre, interventi correttivi in relazione al regime forfettario volti a sostenere la crescita e l'aggregazione dei professionisti e a ridurre il coefficiente di redditività per i beneficiari del regime agevolato, soprattutto relativamente ai costi di formazione, che per le professioni sono molto rilevanti. Ci sembra allo stesso modo urgente una riforma dei codici ATECO affinché ogni professionista abbia un codice realmente corrispondente all'attività in concreto svolta.

Con riferimento, infine, alle risorse del fondo unico nazionale per il turismo (art. 120) destinate anche all'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, sembrerebbe opportuno chiarire se tra i beneficiari siano ricompresi anche guide e accompagnatori turistici che esercitano la propria attività in forma di lavoro autonomo professionale.

Disposizioni in materia di turismo

Nel turismo procede incerta e a fasi alterne la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia, soprattutto per i flussi internazionali, dove il recupero delle dimensioni economiche pre-pandemia è ancora ben distante. Assumono pertanto particolare importanza, per questo settore, interventi di proroga e rifinanziamento di misure di sostegno alle attività, in campo fiscale, del lavoro e dell'accesso al credito, che il disegno di legge di bilancio in esame solo parzialmente prevede, e che vengono richiesti nei passaggi precedenti di questo documento.

Apprezziamo l'istituzione del Fondo unico nazionale, di cui all'articolo 120, tanto nella componente in conto capitale quanto in quella di parte corrente. Quest'ultima tuttavia prevede, soprattutto per gli anni 2022 e 2023, una dotazione sottodimensionata rispetto agli

obiettivi indicati, tanto per l'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore – segnatamente quelli per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative – quanto per promuovere politiche di sviluppo. Lo stanziamento previsto – 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 40 per il 2024 – deve essere prontamente integrato, soprattutto ora che anche le risorse messe a disposizione per il turismo dal PNRR si rivelano, in sede di attivazione prevista dal decreto legge 6 novembre 2021, n.152, palesemente inferiori a quanto necessario per realizzare efficacemente buona parte delle linee progettuali che lo stesso Piano indica, a partire dall'investimento 4.2 "Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche".

E' poi necessario che almeno la parte residua delle risorse messe a disposizione del settore con provvedimenti legislativi del 2020 e del 2021, per interventi come il *tax credit* vacanze o l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi a rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, resti nelle disponibilità del turismo e del suo Ministero, a supporto di azioni da sviluppare, fase fondamentale per archiviare definitivamente la crisi.

Sempre nella logica di stretta connessione che lega il disegno di legge di bilancio con gli strumenti del PNRR, indichiamo come necessario intervenire ad aggiornamento delle spese ammissibili alla misura di credito d'imposta di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, per rendere tale elenco più adeguato alle effettive esigenze di digitalizzazione delle imprese turistiche.

Disposizioni per il settore della cultura

Il settore accoglie con favore ed apprezza le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e dedicate alla cultura. Dal rafforzamento dei fondi per il cinema e l'audiovisivo all'integrazione delle risorse per il *tax credit* librerie; dall'istituzione, in via strutturale, del Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – necessità che le nostre componenti rappresentavano da tempo – al rifinanziamento, anche in questo caso in via strutturale, dell'App 18 (al riguardo, si chiede però di estendere la possibilità di utilizzare la carta elettronica anche per sostenere i costi di corsi di danza); dall'intervento in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche in dissesto di bilancio e per il rilancio delle attività al rafforzamento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

ALLEGATO

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022

1) IMPIANTO DELLA RIFORMA

L'impianto della riforma si fonda su un principio di universalismo differenziato.

Ciò significa realizzare, in un modello ancorato al principio assicurativo, un'adeguata protezione per tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro, in linea con una lettura sistematica degli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione e, in ogni caso, differenziato tenendo nel giusto conto le caratteristiche settoriali e le dimensioni aziendali.

Tale sistema di protezione sociale sarà garantito – oltre ai fondi bilaterali negoziali - nella triplice forma:

CIGO, CIGS e FIS

(Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale).

Beneficiari: tutti i lavori subordinati, tra cui anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Requisito: anzianità contributiva di almeno 30 giorni.

Massimale dell'assegno: passa da € 971,71 ad € 1.167,91.

Le aliquote contributive CIGS e FIS sono ripartite per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico dei datori di lavoro.

CIGO: nessuna variazione.

La durata massima è di 52 settimane nel biennio mobile.

Si versa l'1,70% minimo.

Riguarda le imprese con più di 15 dipendenti dei settori ricompresi nell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 148/2015.

CIGS: viene estesa a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti.

Attualmente copre dai 15 in su solo per l'industria e dai 50 in su nel commercio.

Le aziende tra 15 e 50 dipendenti che aderiscono al FIS (escluse dunque quelle che hanno un fondo bilaterale di categoria), oltre alla nuova aliquota

FIS pari allo 0,80% (da 0,65%), dovranno versare anche un altro 0,90% di CIGS (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore), per un totale di 1,70%, di cui 1,13% a carico del datore di lavoro.

Lo 0,90% per il solo anno 2022 è ridotto dello 0,63% (quindi aliquota dello 0,27%) per le imprese con più di 15 dipendenti ad esclusione delle imprese

con più di 50 dipendenti – che già contribuiscono alla CIGS - del settore commercio, logistica, agenzie di viaggio e turismo, compresi tour operator.

La durata della CIGS è al massimo 24 mesi nel quinquennio mobile.

Si prevedono poi 12 mesi ulteriori per sostenere le transizioni occupazionali.

Sono previste ulteriori 52 settimane, solo nel biennio 2022-23, per riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Sia per la CIGO che per la CIGS vi è una contribuzione **addizionale** a carico del datore di lavoro del 9% fino a 52 settimane richieste, del 12% da 53 a 104 settimane richieste e del 15% oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile.

FIS : diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 15 dipendenti non coperte da CIGO-CIGS, né dai fondi di solidarietà bilaterali. Diventa altresì obbligatorio per le imprese commerciali sopra i 50 dipendenti che, non coperte da CIGO, non aderiscano a fondi di solidarietà bilaterali per garantire prestazioni previste dalla normativa CIGO.

Il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) - gestito dall'Inps e fin qui riconosciuto alle aziende dei servizi con oltre 15 dipendenti ed esteso durante la pandemia alle aziende da 5 a 15 dipendenti fuori da CIGO e CIGS - viene reso strutturale/residuale per chi non coperto da CIGO e CIGS.

I datori di lavoro con un solo dipendente hanno l'obbligo di iscrizione al FIS o, in alternativa, al Fondo di solidarietà bilaterale.

Il FIS fino ad oggi veniva erogato sotto forma di assegno ordinario per crisi temporanee (massimo di 26 settimane nel biennio mobile) o di assegno di solidarietà per le situazioni di crisi con esuberanti (massimo di 12 mesi nel biennio mobile).

Dal primo gennaio 2022 assegno ordinario e assegno di solidarietà vengono sostituiti dall'**assegno di integrazione salariale**, con diritto agli assegni familiari.

L'assegno di integrazione salariale sarà erogato nel biennio mobile per:

- 13 settimane nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane nelle aziende con più di 6 dipendenti;

La contribuzione cambia e le aliquote FIS calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, salgono¹:

- fino a 5 dipendenti: da 0 a 0,50% (solo per il 2022: 0,15%)
- da 6 a 15 dipendenti: da 0,45 a 0,80% (solo per il 2022: 0,55%)
- più di 15 dipendenti: da 0,65 a 0,80% (solo per il 2022: 0,69%)
- più di 50 dipendenti (imprese commerciali, comprese logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator): da 0 a 0,80% (solo per il 2022: 0,24%)

Pertanto, le aliquote comprensive di FIS più CIGS, a regime, saranno:

- fino a 5 dipendenti: 0,50%
- da 6 a 15 dipendenti: 0,80%
- più di 15 e più di 50 dipendenti: 1,70%

Per il FIS, la contribuzione **addizionale** a carico dei datori di lavoro è del 4% della retribuzione persa.

Sul versante della **causali CIGS**, oltre a quelle per crisi e riorganizzazione, sono state introdotte quelle connesse a processi di transizione e, per rafforzare il connubio tra ammortizzatori sociali e **politiche attive**, sono state collegate a processi di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze con obbligo, per i lavoratori, di partecipazione, anche mediante i fondi interprofessionali, ad iniziative formative, pena perdita del sussidio.

Ai **fondi interprofessionali** stessi che finanziano percorsi formativi per lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale viene concesso il rimborso, limitatamente per le annualità 2022 e 2023, del cd. **prelievo forzoso** di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 190 del 2014 (€ 20 MLN nel biennio 2015-2016, € 120 MLN a regime dal 2016).

Inoltre è stata aumentata la riduzione del monte ore per la causale di **contratto di solidarietà** (da 60%-70% a 80%-90%) ed è stato prorogato per il biennio 2022-2023 il **contratto di espansione**, con estensione ad imprese con più di 50 dipendenti (prima era 100).

Infine viene introdotta una sorta di **premialità**, ma solo sulla contribuzione addizionale, dal 2025, con riduzione al 6%-9% se non viene fruita CIGO/CIGS per almeno 24 mesi.

Sulla contribuzione ordinaria relativa al **FIS**, vi è una riduzione del 40%, sempre dal 2025, ma con il limite che riguarda solo datori che occupino fino a 5 dipendenti; inoltre la formulazione è da rivedere in quanto sembra richiedere comunque un periodo di fruizione dei trattamenti (*art. 68*

¹ Gli aumenti sono posti in capo per 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico delle imprese.

comma 1 lett. f del DDL), con il paradosso che la riduzione non spetterebbe ai datori che a quella data continuino a non richiedere trattamenti di cassa. A supervisione delle misure introdotte viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, un **Osservatorio** tripartito permanente, presieduto dal Ministro o suo delegato e dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, per il monitoraggio e la revisione eventuale delle aliquote introdotte.

2) CRITICITÀ PRINCIPALI

Un tale impianto di riforma richiede un adeguato periodo transitorio (triennale, mentre al momento è previsto solo per il 2022) per mitigare l'impatto dei costi che le imprese dovranno sostenere a regime e per permettere un aumento graduale della contribuzione, limitando così gli effetti potenzialmente distorsivi che un repentino incremento del costo del lavoro potrebbe avere sull'attuale ripresa economica.

Al di là dell'istituzione dell'Osservatorio, occorre comunque un chiaro principio programmatico di verifica periodica della congruità tra andamenti della contribuzione e andamenti della prestazioni (meccanismo *bonus malus*) e ciò non solo con riferimento alla contribuzione addizionale ma anche in relazione alla contribuzione ordinaria per soglie dimensionali superiori ai 5 dipendenti, con una prima tappa di monitoraggio a partire dalla fine del 2022.

Inoltre, occorre intervenire su una corretta definizione delle causali, riprendendo ad esempio la previsione della causale CIGS per cessazione – anche parziale – dell'attività (introdotta temporaneamente dal cd. Decreto Genova), costruendo un sistema aderente alle necessità delle imprese dei differenti settori coinvolti, partendo dall'individuazione di fattispecie coerenti con l'oggettiva differenziazione delle dinamiche settoriali.

In tale ottica, la decretazione prevista assume particolare rilievo e dovrà essere realizzata attraverso un confronto con le Parti Sociali.

A tal riguardo, le aliquote più alte ipotizzate, con le relative causali, rappresentano indubbiamente scenari di fabbisogni maggiori di quelli che è lecito aspettarsi in periodi non pandemici.

Si pensi che nel quadriennio 2016-2020, pur con aliquote più basse (0,45%-0,65%), il FIS ha presentato un attivo di € 2 MLRD, ridotti a poco più di 330 milioni solo per effetto degli interventi straordinari in corso di pandemia.

3) COSTI - FOCUS

N. medio dipendenti	D.Lgs n.148/2015_Art.29, c.8 e Art.23	
	Aliquote	
	Attuali	A regime
fino a 5	0,00%	0,50%
oltre 5 e fino a 15	0,45%	0,80%
oltre 15	0,65%	1,70%
oltre 50 (in FIS da CIGS)	0,90%	1,70%

Dipendenti per codici ATECO	N.
Commercio ingrosso (no motocicli)	1.162.347
Commercio al dettaglio	1.885.662
Trasporto terrestre (no marittimi e servizi postali)	562.801
Trasporto e magazzinaggio	358.451
Alloggio e ristorazione	1.591.689
Noleggio e agenzie di viaggio e servizi alle imprese	1.392.141
Totale dipendenti	6.953.091

L'applicazione delle aliquote previste a regime, in ipotesi di retribuzione media annua di circa € 23.000 (IV livello del CCNL del Terziario) e di una platea di dipendenti pari a 6.953.091 soggetti (fonte dati: Istat), determinerebbe un incremento complessivo strutturale dei costi a carico delle imprese pari ad € 908.460.837.

4) IPOTESI DI COMPENSAZIONE

È dunque necessario compensare l'incremento del costo del lavoro derivante dall'introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (€ 908 MLN ca.) con una riduzione in misura non inferiore allo 0,70% che in talune fasce dimensionali potrebbe anche consentire un avvio di riduzione strutturale netta del cuneo contributivo gravante sui datori di lavoro.

In questa ottica, va proprio l'abbattimento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare (contributo CUAF), in linea con quanto già contemplato dalla legislazione vigente, intervenendo, laddove non vi fosse adeguata capienza, anche sui contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oltre che sulla malattia. Inoltre, in relazione alla prossima entrata a regime dell'Assegno unico, è fondamentale che la riduzione contributiva di cui sopra risulti confermata a valere su altri oneri contributivi e assistenziali (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, malattia).

Per i soggetti già esclusi dal contributo CUAF, occorrono, invece, altri strumenti compensativi per controbilanciare l'incremento di costo del lavoro derivante dalla riforma. Si ritengono idonei, al riguardo, interventi sui contributi dovuti da tutti i datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e sull'attuale misura del contributo di malattia.

In particolare, riguardo il contributo per malattia, il Terziario è il settore che contribuisce a tali prestazioni con un'aliquota elevata (2,44%) applicata, peraltro, a tutto il personale dipendente, a differenza degli altri settori laddove il contributo viene versato solo per gli operai, mentre, per gli impiegati, è consentita l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro.

5) EMENDAMENTI

A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento

Art.2

(Riduzione della pressione fiscale)

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro."

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: *"(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)"*.

Motivazione

Al fine di consentire una riduzione del costo del lavoro relativa agli oneri contributivi e assistenziali gravanti sui datori di lavoro è auspicabile che accanto alla previsione di rimodulazione dell'aliquota IRAP sia previsto un ulteriore intervento mirato a ridurre il peso e l'incidenza della citata componente contributiva. Tale intervento trova giustificazione, inoltre, nella compensazione dei maggiori oneri richiesti per la riforma degli ammortizzatori sociali.

A.S. 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

Emendamento

Art. 60

(Campo di applicazione delle Integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) *al comma 1, alinea, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti», alla lettera c), le parole da «,che subiscano» fino a «integrazione salariale» e alla lettera d), le parole da «, che subiscano» fino a «integrazione salariale», sono abrogate;*”.

Motivazione

È opportuno rilevare come nel comparto dei servizi di mensa, ristorazione e pulizia è presente un vincolo di carattere normativo, contenuto nel decreto legislativo 148/2015 che lega il ricorso agli ammortizzatori sociali di carattere straordinario delle imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia, ad una riduzione di attività dell'azienda appaltante che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (c.d. Cassa di riflesso).

Si tratta di una norma che non ha più ragione di esistere, vista la nuova natura della CIGS prevista dalla riforma, che penalizzerebbe e discriminerebbe specifiche tipologie di imprese che erogano servizi importanti e essenziali, non più accettabile tanto più alla luce dello spirito della riforma che estende tutele universali nei confronti di lavoratori.

Legare a doppio filo la libera scelta di un pezzo importante delle nostre imprese di ricorrere agli ammortizzatori sociali rispetto all'andamento dei loro committenti ha rappresentato fino ad oggi una distorsione a livello normativo, da correggere immediatamente, tanto più in uno scenario di fine degli ammortizzatori COVID varati nel periodo emergenziale.

Peraltro, preme segnalare come si tratti di filiere fortemente colpite dalla crisi pandemica (basti pensare all'impatto dello *smart working* sulle attività in questione), che quindi si troveranno presumibilmente ad affrontare percorsi di ristrutturazione aziendale nell'ambito dei quali potrà essere determinante il ricorso agli ammortizzatori sociali.

A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento

Art. 61

(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

“a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: «, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa» sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»”;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al

programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.»

Motivazione

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha permesso alle aziende finora destinatarie - interessate negli ultimi anni da una riduzione dei volumi di vendita e fatturato dovuta alla progressiva caduta dei consumi - di poter gestire sia le crisi aziendali che i programmi di riorganizzazione. La crisi dei consumi ha inoltre costretto alcune imprese del Retail ad effettuare interventi più incisivi sulla rete di negozi, giungendo in alcuni casi alla chiusura di punti vendita anche di notevoli dimensioni, con la conseguente necessità di ricorso ad ammortizzatori sociali. In questi casi, è stato senza dubbio importante l'intervento legislativo (D.L. n. 109/2018, cd. decreto Genova, art. 44) che ha portato alla reintroduzione della fattispecie di CIGS per cessazione, anche parziale, dell'attività, inizialmente prevista per il biennio 2019-2020 e di recente opportunamente prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 anche per gli anni 2021 e 2022, seppure entro determinati limiti di spesa.

In continuità con gli interventi legislativi sopra riportati, si ritiene opportuna l'introduzione, in via strutturale, di una nuova causale "prospettata cessazione dell'attività".

A.S. 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

Emendamento

Art. 63

(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1, dopo il capoverso: “1-bis”, è aggiunto il seguente: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.”.

Conseguentemente, all'alinea, le parole: “è aggiunto il seguente comma” sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiunti i seguenti commi”.

Motivazione

Tale intervento si rende necessario perché il principio assicurativo su cui si fonda l'universalismo differenziato richiede che il meccanismo *bonus malus* ipotizzato fosse riferito anche alla contribuzione ordinaria, oltreché a quella addizionale, al pari di quanto previsto per la contribuzione al fondo di integrazione salariale.

Questo non solo per attenuare i costi introdotti dalla riforma, ma anche per applicare il meccanismo di riduzione alle imprese più virtuose.

A.S. 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

Emendamento

Art. 68

(Fondo di integrazione salariale)

Al comma 1, lettera *f*), capoverso “8-bis”, le parole: “, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che” e “, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,” sono soppresse.

Motivazione

Il primo intervento si rende necessario perché il principio assicurativo su cui si fonda l'universalismo differenziato richiederebbe che il meccanismo *bonus malus* ipotizzato riferito alla contribuzione ordinaria fosse applicabile senza soglie dimensionali.

Questo non solo per attenuare i costi introdotti dalla riforma, ma anche per applicare il meccanismo di riduzione alle imprese più virtuose.

Il secondo intervento è opportuno in quanto, per accedere allo sconto del 40%, sembra sia richiesto comunque un periodo di fruizione dei trattamenti, con la singolare conseguenza che la riduzione non spetterebbe ai datori che a quella data continuino a non richiedere trattamenti di cassa.

A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

*“Art. 75-bis
(Riduzione oneri sociali)*

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.”.

Motivazione

L'abbattimento del cuneo fiscale rappresenta una delle azioni principali sul quale l'attuale Governo si è impegnato al fine di favorire la ripresa economica che attualmente sta investendo il nostro Paese.

In questa ottica, nell'ambito dei processi di riforma degli ammortizzatori sociali e della fiscalità più in generale, riteniamo sia necessario intervenire riducendo il costo del lavoro attraverso un abbattimento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare, in linea con quanto già contemplato dalla legislazione vigente, intervenendo, laddove non vi fosse adeguata capienza, anche sui contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oltre che sulla malattia.

A.S. 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

Emendamento

Art. 80.

(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: *“articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,”* sono sostituite dalle seguenti: *“articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,”*;
- b) la parola: *“annualmente”* è soppressa;
- c) le parole: *“previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.”*.

Motivazione

La disposizione, così come formulata nel testo da emendare, non chiarisce quale sia il criterio di ripartizione delle risorse a rimborso fra i singoli fondi. Si ritiene fondamentale, per assicurare ai fondi piena operatività e rispetto delle disposizioni dell'Anpal, che non consentono ai fondi di impegnare per gli avvisi pubblici somme che non siano già nella loro disponibilità, che per l'anno 2022 i criteri di ripartizione siano i medesimi con i quali vengono attualmente effettuati i versamenti da parte di ciascun fondo interprofessionale. Per il 2023, invece, la ripartizione potrà avvenire in base all'effettiva spesa per percorsi di cui al comma 1, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi. Se così non fosse i fondi si troverebbero costretti a sottrarre risorse alla loro consueta programmazione, con evidenti ripercussioni negative sulla possibilità per le aziende iscritte di effettuare formazione per i propri dipendenti.